

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 865/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2011

recante modifica del regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio con riguardo ai limiti di cattura per il capelin nelle acque della Groenlandia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

- (2) Le possibilità di pesca per il suddetto stock sono stabilite dal protocollo, che assegna all'Unione il 7,7 % del TAC di capelin nelle acque della Groenlandia delle zone CIEM V e XIV.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

- (3) Le autorità della Groenlandia hanno comunicato alla Commissione che il TAC è stato fissato a 732 000 tonnellate e che la Groenlandia attribuirà all'Unione, conformemente alla quota fissata a norma del protocollo, 56 364 tonnellate da pescare dal 20 giugno 2011 al 30 aprile 2012.

visto il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

- (4) Tenuto conto delle consultazioni annuali in materia di pesca fra l'Unione e la Norvegia per il 2011 e in particolare dell'impegno assunto dall'Unione a fornire alla Norvegia un quantitativo supplementare di 7 965 tonnellate di capelin rispetto al quantitativo abituale non appena la risorsa di capelin nelle acque della Groenlandia torni ad essere disponibile, è opportuno trasferire alla Norvegia questo quantitativo di possibilità di pesca del capelin dell'Unione per la campagna di pesca 2011/12.

considerando quanto segue:

- (1) Le possibilità di pesca del capelin nelle acque della Groenlandia delle zone CIEM V e XIV per il 2011 sono state provvisoriamente stabilite nell'allegato IB del regolamento (CE) n. 57/2011. A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del suddetto regolamento, la Commissione deve fissare questi TAC per il capelin sulla base dell'assegnazione all'Unione stabilita dalla Groenlandia in conformità dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro ⁽²⁾, e del relativo protocollo ⁽³⁾ (in appresso: «il protocollo»).

- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato IB del regolamento (UE) n. 57/2011.

- (6) Lo stock in questione è presente nelle acque della Groenlandia principalmente nei mesi di luglio e agosto. Per consentire alla flotta dell'Unione di accedere a questo contingente il più presto possibile, occorre che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Esso deve applicarsi dal 20 giugno 2011 al 30 aprile 2012,

⁽¹⁾ GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 172 del 30.6.2007, pag. 9.

